

Diritto costituzionale

[Home](#)

[L'ordinamento giuridico](#)

[Le fonti del diritto](#)

[La costituzione come fonte delle fonti](#)

[Criteri per ordinare le fonti](#)

[L'interpretazione della legge](#)

[La costituzione e le leggi costituzionali](#)

[La legge ordinaria](#)

[Gli atti equiparati alla legge](#)

[I decreti legislativi](#)

[I decreti legge](#)

[Le fonti legislative specializzate](#)

[Regolamenti parlamentari](#)

[Fonti secondarie](#)

[Fonti varie](#)

[I diritti fondamentali](#)

[Le situazioni giuridiche soggettive](#)

[Condizione giuridica del cittadino e dello straniero](#)

[I diritti inviolabili nell'art. 2 Cost.](#)

[I diritti della personalità](#)

[La libertà personale](#)

[La libertà di circolazione](#)

[La libertà di domicilio](#)

[Libertà e segretezza di corrispondenza](#)

[Libertà di manifestazione del pensiero](#)

[Libertà di riunione](#)

[Libertà di associazione](#)

[Il diritto alla salute](#)

[Il principio di eguaglianza](#)

[Referendum](#)

[Il parlamento](#)

[Il procedimento legislativo](#)

[Le procedure di indirizzo](#)

[Procedure di controllo e informazione](#)

[La programmazione dei lavori e sistemi di votazione](#)

[Il presidente della Repubblica](#)

[Il governo](#)

[Procedimento di formazione del governo](#)

[Come il governo cessa dalle sue funzioni](#)

[La garanzie giurisdizionali](#)

[L'organizzazione giudiziaria](#)

[Il Consiglio Superiore della magistratura](#)

[I principi costituzionali del processo](#)

[Responsabilità dei magistrati](#)

[La giustizia costituzionale](#)

[Vizi sindacabili](#)

[Il giudizio di legittimità costituzionale: modi di accesso](#)

[Tipologie delle sentenze](#)

[Varie della Corte Costituzionale](#)

[Il principio di eguaglianza e la ragionevolezza delle leggi](#)

[Il caso Pretty](#)

[Il problema della reiterazione dei decreti legge](#)

[Il caso Mancuso](#)

[Ius superveniens e giudizio di costituzionalità](#)

L'ORDINAMENTO GIURIDICO – 19

DEFINIZIONE

È l'insieme di più elementi - **precetti, consuetudini, fatti normativi** – accomunati dal fatto di essere tutti **espressione** di una determinata organizzazione sociale e coordinati fra loro secondo **criteri sistematici**. (ubi societas ibi ius, Santi Romano)

TEORIE

- **Normativiste**: Hans Kelsen, l'ordinamento è costituito dal complesso delle norme vigenti in un determinato spazio territoriale. Una società ha un ordinamento.
- **Istituzionaliste**: Santi Romano, un ordinamento non coincide con un complesso di prescrizioni normative; al contrario, sono proprio le prescrizioni normative che scaturiscono dall'organizzazione sociale, sono cioè il prodotto di fatti normativi (rivoluzione, nuovo ordinamento, ecc). Una società è un ordinamento.

LE FONTI DEL DIRITTO – 79

DEFINIZIONE

Sono gli **atti** o i **fatti** che l'ordinamento giuridico abilita a produrre norme giuridiche. Le norme giuridiche hanno il requisito della generalità e dell'astrattezza. Vi sono:

- Fonti di **produzione**, cioè norme giuridiche, quei fatti (eventi naturali o comportamenti umani non volontari, fonti fatto ovvero usi) o atti (comportamenti umani volontari e consapevoli, fonti atto ovvero la costituzione, la legge, il regolamento ecc.) ai quali l'ordinamento attribuisce la capacità di produrre imperativi.
- Fonti sulla **produzione**, quelle norme che disciplinano i modi di produzione del diritto oggettivo, individuando i soggetti titolari del potere normativi, i procedimenti di formazione, gli atti prodotti.
- Fonti sulla **cognizione** sono gli atti che non hanno natura normativa ma svolgono unicamente la funzione di far conoscere il diritto oggettivo.

LA COSTITUZIONE COME FONTE DELLE FONTI – 82

Essa è la massima fonte sulle fonti e legittima tutti i processi di produzione del diritto. Gli **atti fonte primari** sono un sistema chiuso, aventi forza di legge.

Due significati:

1. non sono configurabili atti fonte primari al di fuori di quelli previsti dalla Costituzione;
2. tali atti normativi non possono disporre di forza normativa maggiore di quella che la Costituzione ad essi affida.

Forza di legge sotto l'aspetto formale ha due profili:

- **profilo attivo**: è la capacità di innovare il diritto oggettivo, abrogando o modificando atti equiparati o subordinati
- **profilo passivo**: capacità di resistere all'abrogazione di atti fonte che non siano dotati della medesima forza.

Il sistema costituzionale delle fonti secondarie è invece aperto.

Unità: significa che tutte le sue norme possono farsi risalire alla Costituzione;

Coerenza sistematica: significa che non tollera contraddizioni, ovvero **antinomie**, che sono i contrasti tra le disposizioni normative, prevedendo meccanismi per risolverle.

Completezza: ovvero assenza di lacune.

CRITERI PER ORDINARE LE FONTI – 84

Servono per risolvere le antinomie in sedi di applicazione del diritto.

Criterio cronologico: *lex posterior derogat priori*, in base al criterio cronologico la disposizione precedente nel tempo è abrogata da quella successiva.

L'**abrogazione** deriva da tale criterio. Gli atti normativi cessano di essere efficaci a seguito dell'abrogazione di parte di successivi atti equiparati, deliberati in tempi diversi ed in contrasto tra loro. L'effetto abrogativo non elimina la norma precedente, bensì ne circoscrive nel tempo l'efficacia, limitandola a tutti i fatti sorti dalla data di entrata in vigore sino alla abrogazione.

Tutti gli atti valgono, di norma, solo per il futuro, la regola è derogabile per effetto di una legge successiva che disponga diversamente.

Vale per i rapporti pendenti (vale però il divieto assoluto e inderogabile di retroattività per leggi penali art. 25/2 Cost.).

Può essere: abrogazione espressa, abrogazione per incompatibilità, abrogazione per nuova disciplina dell'intera materia.

Clauseole di abrogazione espressa: usate prevalentemente per i testi unici, con esse la legge prevede non possa essere abrogata, derogata o modificata se non in modo esplicito, mediante l'indicazione delle norme da abrogazione

La **deroga** si ha invece allorché si mantiene una disciplina, ma se ne circoscrive l'efficacia nel tempo o nei destinatari.

Criterio gerarchico: quando l'antinomia concerne norme poste da fonti non equiparate, prevale quella sovraordinata. In tal caso la norma sott'ordinata non si considera abrogata, ma è **invalida** perciò deve essere eliminata mediante **annullamento** che comporta l'eliminazione dell'atto dall'ordinamento *ex tunc*.

- Costituzione / legge: Corte costituzionale
- Legge / regolamento: Giudice amministrativo

Criterio della competenza: regola le antinomie relative alla dimensione territoriale o alla materia ovvero all'oggetto disciplinato. Anche in questo caso, come nel criterio gerarchico, la norma è invalida e va annullata.

L'INTERPRETAZIONE DI LEGGE – 87

L'applicazione dei criteri di risoluzione della **antinomia** presuppone l'attività interpretativa. I criteri, nel silenzio della Costituzione, sono quelli indicati all'art. 12 delle preleggi:

- **Interpretazione letterale**, secondo il senso fatto palese dal significato proprio delle parole.
- **Interpretazione teleologica**, secondo il fine del legislatore nei significati soggettivi e oggettivi.
- **Interpretazione sistematica**, secondo la connessione tra l'atto normativo ed il contesto dell'ordinamento.
- **Interpretazione autentica**, effettuata con legge dallo stesso legislatore (*ex tunc*).

Le lacune di riempiono con l'**analogia** che consiste nell'applicare a un caso non previsto una disciplina prevista per casi simili. Ve ne sono due tipi:

- **analogia legis**, quando non vi erano disposizioni in materia di navigazione aerea, si applicò il codice delle navigazione marittima.
- **analogia iuris**, qualora manchino anche norme che regolino casi simili, si fa ricorso ai principi generali dell'ordinamento.

Limiti all'analogia: divieto per leggi penali e quelle speciali (soprattutto per le disposizioni della Costituzione)

LA COSTITUZIONE E LE LEGGI COSTITUZIONALI – 89

L'art. 138 prevede tra le fonti del diritto costituzionale le:

- **leggi di revisione costituzionale**, che hanno per oggetto la modifica mediante emendamento, aggiunta o soppressione di parti del testo costituzionale
- **leggi costituzionali**, richiamate da singole disposizioni della Costituzione, per integrare la disciplina di determinate materie (la c.d. riserva di legge costituzionale)

Procedimento aggravato:

1. prima lettura, come per qualunque procedimento legislativo, ma con divieto di approvazione in commissione
2. seconda lettura, a distanza non inferiore a tre mesi (c.d. pausa di riflessione) che richiede maggioranze qualificate.
 - Se avviene per maggioranza assoluta: pubblicazione notiziale e attesa di tre mesi per l'eventuale referendum costituzionale che può essere richiesto da un quinto dei componenti di una Camera, cinque consigli regionali o 500.000 elettori.
 - Maggioranza di due terzi, non è consentito il referendum e la legge viene pubblicata

Limiti alla revisione costituzionale:

- **limite espresso:** art. 139 Cost. relativo alla forma repubblicana
- **limiti impliciti:** coincidono con i principi supremi: diritti inviolabili, la sovranità popolare, laicità dello Stato, eguaglianza formale e sostanziale
- **limite logico:** lo stesso art. 138, posto a garanzia della rigidità costituzionale.

LA LEGGE ORDINARIA – 93

La legge è l'atto fonte primario a competenza generale e dotato di forza di legge. Trova limiti nella Costituzione e vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Riserve di legge: sono i casi in cui la costituzione attribuisce la disciplina di una determinata materia alla sola legge, sottraendola così agli atti ad essa subordinati, tra cui, soprattutto, i regolamenti dell'esecutivo. Ha due aspetti:

- aspetto negativo: divieto di interventi da parti di atti diversi:
- aspetto positivo: l'obbligo per la legge di intervenire nella materia riservata.

Tipologie:

- riserve **semplici**
- riserve **rinforzata**, intervento legislativo con certe procedure o certi contenuti (sanità e sicurezza, es.)
- riserve **assolute**, tutta la materia è riservata (sanzioni penali)
- riserve **relative**, alla legge spetta la disciplina essenziale

Leggi **provvedimento:** sono veri e propri atti amministrativi che provvedono ad un determinato interesse (gru del porto di Ancona), peraltro vietate in materia di diritti fondamentali.

GLI ATTI EQUIPARATI ALLA LEGGE – 95

Il governo ha **poteri normativi di rango primario** attraverso i decreti legislativi e i decreti legge. Tale potestà non è però **né autonoma né ordinaria** e richiede sempre l'intervento del Parlamento

DECRETI LEGISLATIVI – 96

È un procedimento **duale** di produzione del diritto che vede protagonisti sia il **Parlamento**, cui spetta approvare mediante legge la delega, sia il **governo**, cui spetta approvare sulla base di quella legge il decreto legislativo delegato, infatti esso è deliberato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica.

La legge di delegazione, art. 76 stabilisce che deve contenere:

- l'individuazione dell'oggetto della delega
- i principi (le norme generali) ed i criteri direttivi (le regole procedurali)
- il termine

Vale il divieto di approvazione in commissione legislativa, esistono limiti alle materie che il Parlamento può delegare, è invalsa la facoltà del governo di adottare, entro un termine successivo, i c.d. **decreti autocorrettivi** cioè modificativi o integrativi del decreto già adottato.

Procedimento complessivo tipico:

- iniziativa governativa
- Parlamento discute e vara la legge delega
- Il governo predispose uno schema di decreto legislativo che viene esaminato dalle Camere e poi deliberato dal governo accogliendo in larga misura le indicazioni parlamentari

DECRETI LEGGE – 97

Il decreto legge, indicato all'art. 77 della Cost., è un **provvedimento provvisorio** adottato solo in casi di **straordinaria necessità ed urgenza** con forza equiparata alla legge ordinaria deliberato dal Consiglio dei ministri ed emanato dal Presidente della Repubblica. In questa forma è un potere previsto solo dalla costituzione spagnola del '78.

In particolare:

- deve essere presentato alle Camere per la conversione il giorno stesso della adozione e le Camere si riuniscono entro i successivi 5 giorni
- ha una efficacia di **60 giorni**, se non convertito decade ex tunc

Non possono:

- conferire deleghe legislative
- provvedere alle materie riservate all'approvazione dell'assemblea
- riprodurre decreti legge non convertiti
- ripristinare l'efficacia di disposizioni dichiarate illegittime dalla Corte Cost.

Appena adottato il decreto diventa oggetto di un disegno di legge di conversione con un solo articolo e la **legge di conversione** è lo strumento mediante il quale il Parlamento di riappropria della funzione legislativa eccezionalmente esercitata dal governo.

La reiterazione dei decreti legge: vedi caso Morrone.

LE FONTI LEGISLATIVE SPECIALIZZATE – 99

Sono fonti **atipiche** e caratterizzate da:

- procedimenti di formazione particolari
- dissociazione tra forma e forza dell'atto

Tra le fonti **specializzate** vi sono:

- Patti lateranensi
- rapporti fra Stato e le altre confessioni religiose
- leggi di amnistia (estingue il reato) e indulto (estingue la pena)
- leggi che staccano una provincia o un comune da una regione per aggregarli ad un'altra

REGOLAMENTI PARLAMENTARI – 101

Ciascuna Camera adotta il proprio regolamento a **maggioranza assoluta**. Sono atti fonte di rango primario a competenza materiale riservata. Prevedono:

- regolamenti parlamentari **speciali** (che disciplinano l'organizzazione di particolari organi, es. giunte)
- regolamenti di **organizzazione** (che disciplinano la gestione amministrativa, es. biblioteca)

LE FONTI SECONDARIE – 102

Sono **subordinate** a quelle primarie, sono i **regolamenti**, atti normativi che costituiscono un sistema aperto di competenza del governo, dei ministri, degli organi centrali e periferici, delle regioni e degli enti locali, non vanno confusi con i regolamenti comunitari e parlamentari.

Il contrasto tra legge e regolamento deve essere risolto dal giudice amministrativo.

Regolamenti dell'esecutivo, art. 17 l. 400/88 che li distingue in regolamenti del governo, ministeriali e interministeriali.

FONTI VARIE – 101

Fonti del diritto regionale:

- statuti delle Regioni ordinarie
- leggi regionali
- regolamenti regionali
- statuti delle regioni speciali, che però sono fonte di rango costituzionale

Fonti degli enti locali:

- statuti
- regolamenti

Fonti espressione di autonomia collettiva:

- contratti collettivi di lavoro

Fonti esterne riconosciute:

- proveniente da altri ordinamenti, vengono riconosciute con un rinvio mobile (alla fonte) o fisso (alla disposizione, c.d. **ordine di esecuzione**)

Fonti fatto:

- consuetudine, che comporta due elementi, un comportamento ripetuto nel tempo e ritenuto giuridicamente dovuto (distinta dalla prassi)

Fonti di cognizione, sono atti scritti volti a rendere conoscibile il diritto soggettivo:

- Gazzetta ufficiale
- Bollettino ufficiale della regione
- testi unici (destinati al riordino della materia, distinti di testi di mera compilazione, normativi e misti)

Varie:

- Promulgate: le leggi e leggi costituzionali
- Emanati: decreto legislativo, decreto legge, regolamenti dell'esecutivo
- decreto del presidente del Consiglio, se adottato e decretato da questi
- decreto ministeriale, se adottato dal simbolo ministro
- decreto interministeriale, se adottato da più ministri

I DIRITTI FONDAMENTALI

I DIRITTI FONDAMENTALI NELLO STATO MODERNO – 117

La formazione dello stato moderno è stata accompagnata da una serie di dichiarazioni di diritti dal Petition of Rights al Bill of Rights all'Habeas Corpus Act, tuttavia il primo organico riconoscimento giuridico delle libertà fondamentali è avvenuto con la **Dichiarazione dei diritti dell'uomo e del cittadino** del 1789 (all'art. 16 vi sono due principi: la garanzia dei diritti e la separazione dei poteri).

I **diritti fondamentali** sono quelli politici, civili, sociali nonché della persona di ultima generazione.

I **diritti umani** sono quelli che l'ordinamento internazionale riconosce a tutte le persone.

1. **prima generazione dei diritti**, libertà dallo stato (personale, proprietà, pensiero)
2. **seconda generazione dei diritti**, libertà nello stato (voto, associazione)
3. **terza generazione dei diritti**, libertà mediante lo stato (salute, istruzione, casa)
4. **quarta generazione dei diritti**, diritti della persona

LE SITUAZIONI GIURIDICHE SOGGETTIVE – 119

Situazioni giuridiche **favorevoli**:

- **i poteri**, possibilità astratta di ottenere determinati effetti giuridici
- **diritto soggettivo**, una situazione attuale e concreta che il titolare esercita in via diretta ed immediata. Possono essere assoluti o relativi.
- **interesse legittimo**, una situazione soggettiva di vantaggio il cui titolare gode di poteri c.d. strumentali rispetto alla tutela del proprio interesse

Situazioni giuridiche **non favorevoli**:

- **obblighi**, sono i comportamenti che un soggetto deve tenere rispetto un diritto altrui
- **i doveri**, sono i comportamenti dovuti indipendentemente dall'esistenza di un diritto altrui
- **le soggezioni**, ovvero la situazione di chi è soggetto ad un potere

CONDIZIONE GIURIDICA DEL CITTADINO E DELLO STRANIERO – 121

E' cittadino italiano:

- per **nascita**, il figlio (ius sanguinis), chi nasce da genitori ignoti o apolidi
- per **estensione**, da un coniuge (iuris communicatio)
- per **concessione (naturalizzazione)**, in presenza di una serie di requisiti (straniero residente da almeno 10 anni, cittadino dell'Unione Europea 4 anni, apolide 5 anni) e della domanda dell'interessato.

La disciplina dell'ingresso dello straniero riconosce:

- allo straniero comunque presente, i diritti **fondamentali**
- allo straniero regolarmente soggiornante, i diritti **civili** riconosciuti al cittadino italiano
- a tutti i lavoratori stranieri regolarmente soggiornanti, **parità** di trattamento e piena uguaglianza.

I DIRITTI INVIOLABILI NELL'ART. 2 COST. – 124

La Repubblica **riconosce** e **garantisce** i diritti inviolabili (che sono una fattispecie aperta) ai quali sono riconosciute le seguenti caratteristiche:

- **assolutezza**, possono essere fatti valere contro tutti
- **inalienabilità**, cioè non possono essere trasferiti
- **imprescrittibilità**, non si possono estinguere
- **irrinunciabilità**, non è possibile la rinuncia

Sono affermati **due principi** fondamentali:

- principio **personalista**, in base al quale esiste una sfera della personalità fisica e morale di ogni uomo che non può essere lesa da alcuno
- principio **pluralista**, che tutela l'homme situé, ossia l'uomo nelle relazioni sociali

I DIRITTI DELLA PERSONALITA' – 126

L'art. 2 è ha fattispecie aperta e nuovi diritti sono stati trovati nei diritti della personalità quali: il diritto alla vita, alla libertà sessuale, alla privacy, all'abitazione.

Diritto alla vita: nel silenzio della costituzione è tutelato da

- leggi civili che vietano atti di disposizione del proprio corpo che cagionino una diminuzione permanente dell'integrità fisica
- legge penale che punisce i delitti contro la vita
- dall'art. 27 Cost. che vieta la pena di morte

Diritto alla riservatezza: cioè alla segretezza e all'intimità della vita privata (legge sulla privacy, garante, habeas data, dati sensibili)

LA LIBERTA' PERSONALE – 131

La prima libertà garantita al singolo è la libertà personale prevista dall'art. 13 Cost.. Essa è:

1. in primo luogo vulnerata da un potere di **coercizione fisica** posto in essere dalla polizia (giudiziaria o di sicurezza). Sono estranei a ciò il ritiro o la sospensione della patente e la visita fiscale al lavoratore
2. vi è poi una seconda dimensione c.d. di **degradazione giuridica**, possono ritenersi lesive della libertà personale misure che incidono negativamente sulla **personalità morale** e sulla **pari dignità** sociale della persona

Garanzie della libertà personale:

1. **Riserva di legge assoluta:** le restrizioni alla libertà personale sono ammesse solo nei casi e nei modi previsti dalla legge, sottraendola alle fonti normative secondarie

Limiti sostanziali alla penalizzazione:

- principio di **tassatività** o determinatezza del precetto penale
- principio della **personalità** della responsabilità penale
- principi di **colpevolezza** (dolo e colpa)
- principio di **offensività** del reato

2. **Riserva di giurisdizione**, dice che nessuna restrizione è consentita se non per un atto motivato dell'autorità giudiziaria.

- (**eccezioni alla riserva di giurisdizione**): è tuttavia ammessa in **casi eccezionali di necessità ed urgenza** una competenza dell'autorità di pubblica sicurezza (di natura surrogatoria e condizionata alla convalida del giudice): **arresto** in flagranza e **fermo** di indiziati di reato (comunicati entro 48 ore all'A.G. e convalidati entro le successive 48 ore pena la revoca). La garanzia è corredata dal requisito della **motivazione** del provvedimento.
- è anche ammessa una restrizione per esigenze di prevenzione contemplate nella **misure di sicurezza** (difesa sociale) e **misure di prevenzione** (che prescindono dalla commissione di un reato)
- è infine prevista anche la **custodia cautelare** prima che la responsabilità si accertata (carcerazione preventiva) per 3 casi: pericolo di fuga, possibile inquinamento delle prove, rischio di reiterazione del reato.

La pena, la cui misura è proporzionata al disvalore del reato commesso ha **tre scopi**:

- prevenzione **generale**, dissuadendo la generalità dei consociati
- prevenzione **speciale**, nei confronti del reo
- deve tendere alla **rieducazione** del condannato.

LA LIBERTA' DI CIRCOLAZIONE – 134

Art. 16/1, ogni cittadino ha il **diritto di muoversi** sul territorio italiano e di fissare, in qualunque parte la propria dimora (luogo di soggiorno temporaneo) o la propria residenza (luogo di soggiorno abituale risultante dal registro anagrafico del comune).

A tutela di tale libertà è prevista una **riserva di legge rinforzata**, ovvero limitazioni per motivi di sanità e sicurezza (c.d. cordoni sanitari) con il divieto di restrizioni per ragioni politiche (confino fascista)

Si è in presenza di una violazione della libertà personale ogni volta che un provvedimento, oltre a limitare la libertà di movimento, incide sulla **dignità umana** e **personalità morale** (c.d. **degradazione giuridica**), es.: coprifuoco: solo libertà di movimento; provvedimento al sorvegliato speciale o l'accompagnamento alla frontiera dello straniero: incidono sulla libertà personale.

LA LIBERTA' DI DOMICILIO – 136

La tutela è rivolta alla **proiezione spaziale** della persona, estendendo le garanzie previste per l'art. 13 (libertà personale) prescrivendo per ispezioni, perquisizioni e sequestri la riserva di legge e riserva di giurisdizione. Punto chiave è il termine **domicilio**, l'art. 14 costituzionalizza la nozione penale di domicilio definito all'art. 614 c.p. quale **privata dimora**. Deroghe alle predette garanzie per motivi di sanità e di incolumità pubblica o a fini economici o fiscali.

LIBERTA' E SEGRETEZZA DI CORRISPONDENZA – 137

L'art. 15 Cost. garantisce a tutti la **libertà di comunicare** con una o più persone determinate, escludendo gli altri. Chi comunichi con una collettività indeterminata senza la volontà di escludere i terzi, non è tutelato dall'art. 15 ma dal 21 (manifestazione del pensiero). E' prevista **riserva di legge** e **riserva di giurisdizione**.

Intercettazioni (anche ambientali), per contrastare il terrorismo internazionale prevista l'autorizzazione del procuratore della Repubblica.

LIBERTA' DI MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO – 138

L'art. 21 riconosce a tutti il **diritto di manifestare** liberamente il proprio pensiero con parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione. E' uno dei più **preziosi** diritti degli uomini ed ha coinciso con l'affermarsi dello stato liberale. Esso:

- **indica** libertà di scelta del **mezzo** attraverso cui esprimersi
- ricomprende il diritto al **silenzio**
- ricomprende il diritto ad informare, ad informarsi e ad essere informati (che trova limite nella disciplina dei **segreti**: segreto di stato, istruttorio, professionale, industriale). In tale diritto è ricompresa, quale unico mezzo espressamente evocato, la **stampa** che:
 1. non è soggetta a controlli preventivi
 2. si può ordinare il sequestro se ricorre una fattispecie di delitto (riserva di legge rinforzata) o in forza di un atto motivato dall'A.G. (riserva di giurisdizione)
 3. la pubblicazione deve rispettare i limiti della libertà di manifestazione del pensiero

Limiti:

1. esplicito nel **buon costume**, inteso come nel codice penale per comune senso del **pudore** e della pubblica **decenza** secondo il sentimento medio della comunità. L'offesa al pudore dipende dal contesto e dalle modalità degli atti
2. **implicito**, si desume dalla lettura della Cost.: il godimento di una libertà da parte di un soggetto non può tradursi nell'avvilimento della libertà di un altro soggetto

Sistema radio-televisivo:

1. 1936, monopolio di Stato
2. 1976, liberalizzazione delle trasmissioni private in ambito locale
3. 1988, liberalizzazione delle trasmissioni private in ambito nazionale
4. 1990, prima vera regolamentazione con la legge Mammì
5. 2000, legge sulla par condicio
6. 2004, legge Gasparri, che include stampa, editoria, radio, televisione e cinema

LIBERTA' DI RIUNIONE – 146

Riconosciuta per la prima volta nel **Bill of Rights**, è garantita costituzionalmente ai soli cittadini, ferma restando la tutela non costituzionale per gli stranieri.

Riunione: si intende il radunarsi **volontario** in luogo e tempo predeterminati di una pluralità di persone che perseguono uno **scopo comune** prestabilito

Assembramento: si intendono le confluenze casuali in luogo pubblico di persone che non perseguono uno scopo prestabilito

Cortei e processioni: sono da considerarsi riunioni in movimento

Distinzione:

- luogo **privato**
- luogo **aperto al pubblico**, deve intendersi qualsiasi luogo materialmente separato dall'esterno, il cui accesso è consentito ad una generalità di soggetti (stadio, teatro, cinema)
- luogo **pubblico**, (una strada, una piazza), essendo potenzialmente più pericolosa, è necessario comunicarne la data 3 giorni prima al Questore. Questi la può **vietare** solo per comprovati motivi di **sicurezza e incolumità pubblica**. Il preavviso non è però condizione di legittimità, e l'omissione non giustifica lo scioglimento, ma una responsabilità per i promotori.

Riunioni elettorali (impropriamente definiti comizi): godono di un regime di particolare favore, non essere previsto l'obbligo di preavviso e la cui turbativa è punita penalmente

LIBERTA' DI ASSOCIAZIONE – 148

A lungo osteggiata dopo la Rivoluzione francese, ostile a tutto ciò che si interponesse fra cittadino e stato. Emblematico il decreto Le **Chapelier** che vietò le associazioni operaie.

Associazione: si intende un'**organizzazione** di individui legati dal perseguimento di un **fine** comune, e, soprattutto da un vincolo che presenta natura giuridica.

In base all'art. **18** è riconosciuta ai cittadini:

- libertà di associazione, ossia senza permessi o autorizzazioni
- libertà delle associazioni, ossia un numero indefinito di associazioni
- libertà negativa di associazione, per cui nessuno vi può essere costretto ad aderire

Limiti:

- il perseguimento di fini vietati ai singoli dalla legge penale
- le **associazioni segrete** (loggia P2), è vietata la **segretezza** unita al fine di **condizionare i pubblici poteri** (la ratio è quella di impedire che il condizionamento venga perseguito con segretezza)
- le associazioni che perseguono scopi politici mediante organizzazioni di **carattere militare**. Si intendono quelle caratterizzate da una struttura gerarchica tipo militare (anche senza armi). C'è perciò il divieto di qualsiasi uniforme da parte di associazioni aventi finalità politiche

IL DIRITTO ALLA SALUTE – 160

Tutelato dall'art. 32 Cost., è un diritto primario e fondamentale dell'individuo, ed anche interesse della comunità. Riconosciuto anche il c.d. **danno biologico**

Il **Servizio sanitario nazionale** offre un servizio c.d. universale, per il mantenimento ed il recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali e sociali. In particolare:

1. implica l'attività terapeutico per prevenire e curare la malattia
2. implica il diritto per gli indigenti a cure mediche gratuite
3. implica il divieto di trattamenti sanitari obbligatori (necessità del consenso informato)

IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA – 164

L'art. 3 stabilisce due principi fondamentali:

eguaglianza formale: tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzioni di sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche (c.d. eguaglianza nei punti di partenza, intesa come **pari opportunità** per tutti).

eguaglianza sostanziale: è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale che impediscono il pieno sviluppo della persona umana (eguaglianza nei risultati, intesa come **promozione** dell'eguaglianza)

Sono due valori antitetici risolti negli art. 2 e 3 Cost.

Significati:

- davanti alla legge (efficacia della legge), significa che la legge si applica a tutti (...non c'è più nobiltà né paria né distinzioni ereditarie... Cost. francese), secondo il principio di generalità della legge, della imparzialità della pubblica amministrazione e della terzietà del giudice
- come divieto di discriminazioni (contenuto della legge), concerne il sesso, razza, lingua, religione, opinioni politiche
- divieto di parificazioni irragionevoli (doverosa **ragionevolezza** della legge), vedi caso I Morrone

Promozione dell'eguaglianza

- è un **compito** spettante alla Repubblica che consiste nella rimozione degli ostacoli
- è un **fine**, che consiste nel pieno sviluppo della persona umana e nell'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, sociale ed economica del paese

REFERENDUM – 210

È una forma di decisione popolare che ha la caratteristica di essere, come dicono i politologi, a somma **zero**, nel senso che chi vince prende tutto e chi perde, perde tutto e che non ammette compromessi.

Referendum Costituzionale

- può essere promosso entro tre mesi dalla pubblicazione a fini notiziali di una legge costituzionale nel caso non sia stata approvata nella seconda votazione dalla maggioranza di 2/3 dei componenti delle Camere
- possono richiederlo: un quinto dei componenti di una Camera, cinque consigli regionali o 500.000 elettori
- non è previsto un **quorum strutturale** (poiché si deve concorrere a prendere una decisione e non intervenire su una norma esistente)

Referendum abrogativo (art. 75 Cost.):

- è l'unica forma di referendum **legislativo** e consiste nella domanda: .. volete che sia abrogata la legge (o parte di essa)....
- possono richiederlo: cinque consigli regionali o 500.000 elettori (quindi non una minoranza parlamentare in quanto riguarda un indirizzo politico della maggioranza)
- limiti: sono inammissibili ai sensi dell'art. 75/2 i referendum aventi per oggetto leggi:
 1. tributarie
 2. di bilancio
 3. di amnistia e indulto
 4. di autorizzazione a ratificare trattati internazionali
- limiti ulteriori secondo la Corte Costituzionale:
 1. Costituzione e leggi formalmente costituzionali
 2. leggi a contenuto costituzionalmente / comunitariamente vincolato
- ragioni di inammissibilità: la richiesta, per essere ammissibile, deve essere: **omogenea, chiara ed univoca**. È perciò inammissibile una pluralità di domande eterogenee che impediscono una scelta univoca.
- **esito favorevole:**
 1. i "sì" devono prevalere sui "no"
 2. deve partecipare la metà più uno degli aventi diritto
- **esito negativo:**
 1. devono passare 5 anni perché si possa ripresentare il referendum
 2. non si applica se il quorum non viene raggiunto

- il primo si ebbe nel 1974; emblematico il caso del 1999 nel quale vi furono 21 milioni di sì ma non fu raggiunto il quorum

IL PARLAMENTO – 227

Il Parlamento italiano è un **organo costituzionale complesso** formato da due Camere che durano in carica 5 anni la cui durata non può essere prorogata se non per legge nel solo caso in cui il paese sia in stato di guerra, la cui elezione avviene a **suffragio universale** (riconosciuto a tutti i cittadini) e **diretto** (sono escluse elezioni di secondo grado)

Prorogatio: nel caso in cui il governo adotti un decreto a Camere sciolte, la prorogatio è una valutazione politica che compete al Parlamento che decide se procedere subito o lasciare che se ne occupino le nuove Camere con il rischio che il decreto cada.

Parlamento in seduta comune, si riunisce nell'aula della Camera dei deputati per gli scopi definiti dalla Costituzione le cui funzioni sono quasi esclusivamente elettive, per:

- elezione del presidente della Repubblica, giuramento, messa in stato di accusa
- elegge un terzo dei componenti del C.S.M.
- elegge un terzo dei componenti della Corte costituzionale nonché i 45 cittadini da aggregare ai fini del giudizio di accusa al Presidente della Repubblica

E' presieduto dal presidente della Camera ed il regolamento è quello della Camera

Disciplina costituzionale:

- le sedute sono pubbliche (tranne il rarissimo caso di seduta segreta)
- le decisioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti (**quorum funzionale:** maggioranza semplice), purché sia presente la maggioranza dei componenti di ciascuna assemblea (**quorum strutturale o numero legale:** metà + 1 dei componenti)

Maggioranze qualificate:

- assoluta: metà + 1 di coloro che compongono il collegio (è la più piccola)
- i membri del governo hanno diritto di assistere alle sedute e di essere ascoltati ogni volta che lo richiedono
- i parlamentari rappresentano l'intera nazione ed esercitano le loro funzioni senza che di ciò debbano rispondere ad altri

Immunità parlamentari, volte a garantire il libero esercizio delle loro funzioni:

- **insindacabilità:** per come votano e per ciò che dicono nell'esercizio delle loro funzioni i parlamentari non possono in alcun modo essere chiamati a rispondere
- **inviolabilità:** i parlamentari non possono subire alcuna forma di limitazione della libertà personale a meno che la Camera di appartenenza non la autorizzi. Vi sono delle eccezioni:

1. se viene colto nell'atto di commettere un delitto per il quale l'arresto è obbligatorio
2. se ha subito una condanna passata in giudicato

Da ciò ne deriva che un magistrato procede contro un parlamentare come contro un qualsiasi cittadino (prima del 1993 occorre una autorizzazione anche solo per procedere)

Organizzazione delle Camere, sono organizzate in modo sostanzialmente uguale sulla base dei rispettivi regolamenti. Organi interni:

- il presidente
- l'ufficio di presidenza (al Senato: consiglio), composto in modo rappresentativo da tutti i gruppi parlamentari, che ha un potere normativo e che decide in via definitiva sui ricorsi (c.d. autodichia)
- la conferenza dei presidenti dei gruppi (capigruppo) che decide in ordine al programma dei lavori
- commissioni permanenti (14) suddivise in base all'oggetto della loro competenza (affari costituzionali, giustizia, difesa, tesoro, ecc). La loro composizione rispecchia la proporzione dei gruppi
- **commissioni di inchiesta** (art. 82) se istituite
- numerose commissioni biCamerali (questioni regionali, vigilanza Schengen, ecc.)

Funzioni del Parlamento:

- *legislativa*
- di indirizzo
- di controllo e di informazione

IL PROCEDIMENTO LEGISLATIVO – 244

Consta di diverse **fasi**:

- **iniziativa**, sono titolari:
 1. governo
 2. ciascun consiglio regionale
 3. C.N.E.L.
 4. 50.000 elettori
 5. ciascun membro del Parlamento
- **istruttoria**,
 1. **assegnazione in commissione**, viene assegnato dal presidente a una delle commissioni alla quale è richiesto un parere che funge da filtro, che in taluni casi è vincolante
 2. **scelta del procedimento**:
 - ordinario o in sede referente, che attribuisce un compito esclusivamente istruttorio
 - misto o in sede redigente, che attribuisce il compito di formulare un testo semidefinitivo, che l'aula voterà senza possibilità di modifiche (prendere o lasciare)
 - in sede legislativa o deliberante, se non si oppone il governo, 1/10 dei componenti della Camera, 1/5 della commissione. L'art. 72/4 esclude questo procedimento per alcune materie (costituzionale ed elettorale, ecc.)
- **deliberativa**:
 - **discussione in aula**: l'esame, accompagnato da una o più relazioni, si sviluppa attraverso 3 momenti:
 1. discussione generale
 2. esame articolo per articolo
 3. dichiarazioni di voto e votazione finale (con voto palese, segreto solo in particolari casi)
 - **messaggio all'altra Camera ed eventuale navette** (spola del telaio...), viene riesaminato solo ciò che è cambiato (ne bis in idem)
- **promulgazione**
- **pubblicazione**

LE PROCEDURE DI INDIRIZZO – 248

Le Camere concorrono a determinare l'indirizzo politico indicando alla pubblica amministrazione, e non solo ad essa, cosa si deve fare e, soprattutto, a quali fine, privilegiando quali interessi-

Il rapporto fiduciario:

- **mozioni di fiducia**, al nuovo governo
- **questioni di fiducia**, poste dal governo, consiste nell'annuncio formale fatto dal governo nell'imminenza di una qualsiasi votazione parlamentare che esso la considera tanto rilevante ai fini del proprio indirizzo che si dimetterà nel caso in cui l'assemblea si pronunci in modo difforme rispetto alle proprie indicazioni
- **mozione di sfiducia**, presentate dall'opposizione
- **mozioni**, servono a provocare una deliberazione (possono chiedere al governo di muoversi in una direzione piuttosto che un'altra)
- **risoluzione**, ha le stesse finalità della mozione ma cambiano le circostanze (es. a conclusione di un dibattito)
- gli **ordini del giorno** di istruzione al governo, sono l'atto di indirizzo più blando

PROCEDURE DI CONTROLLO E INFORMAZIONE – 250

- Funzionali sia all'attività di proposta legislativa sia all'attività di indirizzo sia all'attività di controllo
- **interpellanze**, sono domande per sapere dal governo perché si è comportato in un certo modo e cosa intende fare. Preludono ad un giudizio politico
 - **interrogazioni**, sono domande rivolte al governo (in genere al ministro competente) per chiedere informazioni o conferma di informazioni già note (anche in forma orale). L'interrogante del limitarsi a dire se è soddisfatto oppure no in pochi minuti. Non apre alcun dibattito
 - **audizioni**, viene chiesto ai ministri di venire in commissione allo scopo di chiedere loro dei chiarimenti
 - **indagini conoscitive**, sono una serie coordinata di audizioni
 - **commissioni di inchiesta**, vengono istituite direttamente da ciascuna Camera con propria deliberazione, costituiscono lo strumento più incisivo per approfondire la conoscenza di grandi fenomeni sociali o per controllare l'operato della pubblica amministrazione. Nella XIV legislatura si sono avute anche commissioni volute dalla maggioranza per mettere in difficoltà l'opposizione.
L'art. 82 stabilisce che queste:
 - abbiano per oggetto materie di pubblico interesse
 - siano composte in modo da rispecchiare la proporzione tra i gruppi
 - dispongano degli stessi poteri dell'A.G.

LA PROGRAMMAZIONE DEI LAVORI E SISTEMI DI VOTAZIONE – 250

- Sin dal 1971 i lavori parlamentari sono improntati al metodo della **programmazione**, ovvero cadenzati secondo i criteri concordati dalla **conferenza dei capigruppo** (c.d. **contingentamento dei tempi**).
- **calendari**, sono la traduzione in programma di 3 settimane della programmazione generale stabilita per 2/3 mesi
 - **ostruzionismo**, è l'utilizzo esasperato di tutte le facoltà previste dal regolamento allo scopo di ritardare o impedire che l'assemblea o la commissione deliberi
 - **come si vota**, nella stragrande maggioranza dei casi a **scrutinio palese** rendendo impossibili attacchi improvvisi al governo da parte della sua stessa maggioranza
 - **verifiche al nr. legale**, sino a 500 in 3 giorni per verificare che vi sia il quorum strutturale, obbligando così la maggioranza a **presidiare fisicamente** le aule
 - **autodichia**, in relazione a eventuali impugnazioni dei provvedimenti in materia di personale della propria amministrazione, sono decise da un foro interno, sottraendole così alla giurisdizione ordinaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA – 263

Attribuzioni: Il Presidente della Repubblica è il capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale, non ha funzioni di indirizzo politico bensì di garanzia. Gli atti del P.d.R. non sono riconosciute validi se non sono **controfirmati** da un componente del governo che se ne assume la responsabilità. Viene eletto dal parlamento in seduta comune + 58 delegati regionali, deve avere 50 anni e godere di diritti civili e politici

Poteri presidenziali, in ordine a:

1. **rappresentanza esterna:**
 - ratifica i trattati,
 - dichiara lo stato di guerra
 - effettua visite all'estero
2. **funzioni parlamentari:**
 - nomina fino a 5 senatori a vita
 - può convocare le Camere in via straordinaria
 - può inviare messaggi alle Camere
 - può **sciogliere le Camere** o una di esse (tranne gli ultimi sei mesi)
3. **funzione legislativa**
 - promulga le leggi approvate dal Parlamento
 - può, con messaggio motivato, chiedere una nuova deliberazione (**rinvio**), è comunque obbligato a promulgare in caso che questa ci sia
 - autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge del governo
4. **funzione esecutiva e di governo – indirizzo**
 - nomina il presidente del Consiglio e, su proposta di questo, i ministri
 - accoglie il giuramento del governo e ne accetta le dimissioni
 - emana i decreti
 - ha il comando delle forze armate
5. **sovranità popolare**
 - indice le elezioni ed i referendum
6. **giurisdizione**
 - nomina 1/3 della Corte Costituzionale
 - presiede il C.S.M.
 - può concedere la grazia

Responsabilità del P.d.R.:

- l'art. 90 prevede una forma di irresponsabilità del presidente per tutti gli atti compiuti nell'esercizio delle sue funzioni a meno che non si sia macchiato di due reati:
 1. **alto tradimento** (collusione con potenze straniere)
 2. **attentato alla Costituzione** (qualsiasi violazione della carta costituzionale)
 Il Parlamento in seduta comune e la Corte costituzionale rappresentano l'unico giudice di eventuali fatti ascritti al presidente
- risponde come ogni altro cittadino per tutte le azioni compiute fuori dell'esercizio delle sue funzioni (manca però qualsiasi disciplina ad immaginare un presidente sotto processo). Nel caso di Scalfaro fu scelta la strada dell'**improcedibilità** del processo (1993, peculato)

Il procedimento per far valere la responsabilità del P.d.R.:

- **messa in stato di accusa**, da parte del Parlamento in seduta comune con voto a maggioranza assoluta che si articola:
 1. istruttoria, del comitato parlamentare per i procedimenti d'accusa
 2. decisione
- **giudizio** della Corte costituzionale, integrata da 16 componenti estratti dall'elenco dei 45 compilato ogni 9 anni dallo stesso Parlamento, che si divide in diverse fasi:
 1. **istruttoria**
 2. **dibattimento**
 3. **decisione**, sentenza definitiva e non può essere impugnata tranne il caso della revisione

E' chiaro infine che la nostra Costituzione prevede una sostanziale irresponsabilità politica del presidente

Potere di scioglimento delle camere

- vi è l'obbligo di consultare previamente i presidenti delle due Camere (parere non vincolante art. 88/1)
- divieto negli ultimi 6 mesi (c.d. semestre bianco)
- è un potere che i monarchi ereditari hanno sempre avuto
- Scalfaro vi ha fatto ricorso nel 1996 (ed ha convocato elezioni anticipate nel 1994)

IL GOVERNO – 281

Definizione: il governo è un organo complesso e il potere esecutivo, ovvero il vertice dell'amministrazione. Amministrare significa tradurre continuamente in decisioni le scelte, di regola generale ed astratte, del legislatore.

Composizione:

- **Presidente del Consiglio** dei ministri,
 1. ha il compito di direzione e mantenimento della politica generale
 2. il suo potere giuridico chiave è la proposta al P.d.R. dei ministri
 3. propone la questione di fiducia al Consiglio
 4. ha il potere di porre il segreto di stato
 5. ha sede a palazzo Chigi
 6. dispone di diverse migliaia di dipendente che compongono la presidenza del cons.
- **Consiglio dei ministri**
 1. determina la politica generale del governo
 2. decide sulla questione di fiducia
- **ministri**
 1. costituiscono il vertice dell'amministrazione cui sono preposti (sono 14)
 2. **ministri senza portafoglio**, non sono a capo di alcuni dicastero ma esercitano funzioni loro delegate dal presidente del Consiglio (es. affari regionali, politiche comunitarie, rapporti con il Parlamento, ecc.)
 3. rispondono tutti collegialmente (esecutivo a direzione plurima associata..)
 4. sottosegretari di stato, hanno il compito di coadiuvare il ministro (organo non necessario)

Cosa fa il governo:

- promuove, elabora e mette a punto e, in parte, realizza, le **politiche pubbliche**, che sono i programmi di azione per perseguire i fini che si è preposto
- la predisposizione e la gestione del bilancio dello stato (una volta votato dal Parlamento) è uno dei compiti principali del governo

Responsabilità del governo:

- responsabilità **politica**, in senso tecnico giuridico del Parlamento, ciascuna Camera può **sfiduciarlo** votando una **mozione** ad hoc (motivata e presentata da almeno un decimo dei componenti, discussa 3 giorni prima) oppure negando la fiducia quando questi pone la **questione di fiducia**
- responsabilità **penale**,
 - nell'esercizio delle funzioni:
 1. indagini preliminari di un collegio di 3 magistrati
 2. autorizzazione deliberata dal Senato (a meno che il ministro sia membro della Camera)
 3. il tribunale è giudice naturale di primo grado
 4. **l'autorizzazione può essere negata** solo ove la Camera competente reputi che l'inquisito abbia agito per:
 - a. la **tutela di un interesse dello Stato**
 - b. il **perseguimento di un preminente interesse pubblico**
 - per tutti gli altri reati, come un qualsiasi cittadino

PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE DEL GOVERNO – 288

Definizione: il governo che non è un organo a durata fissa, si costituisce per nomina del P.d.R.. Ai sensi dell'art. 94:

- deve godere della fiducia di entrambe le Camere
- la fiducia del essere ottenuta entro 10 giorni dal giuramento

Procedimento di formazione:

1. **consultazioni presidenziali**, il presidente consulta le forze politiche, segnatamente i presidente di gruppi parlamentari e capi di partito (sono prassi non essendo previste da alcuna norma scritta). Per prassi il presidente non nomina subito il presidente del Consiglio ma affida l'incarico al prescelto (per Prodi 1996 e Berlusconi 2001 tempi brevi)
2. **nomina del presidente del Consiglio**, prima della fiducia parlamentare, e, su sua proposta, nomina degli altri ministri (aumento dei c.d. ministri tecnici, scelti per la loro esperienza settoriale)
3. **giuramento**, governo entra in carica in attesa della fiducia, limitando la sua attività alla c.d. ordinaria amministrazione
4. **nomina dei sottosegretarie e viceministri** (a completamento del governo)
5. **stesura del programma**, da presentarsi entro 10 giorni
6. **presentazione alle Camere**
7. **mozione di fiducia**, per prassi presentata dai capigruppo della maggioranza, che fa riferimento alle dichiarazioni programmatiche del presidente (quorum strutturale + maggioranza semplice), che avviene mediante **scrutinio palese** e **appello nominale**

COME IL GOVERNO CESSA DALLE SUE FUNZIONI – 294

Cessa nel momento in cui un nuovo governo giura nella mani del Presidente della Repubblica, tuttavia, dal momento in cui entra in crisi, norme di correttezza impongono che si attenga alla c.d. **ordinaria amministrazione**, ovvero ai c.d. affari correnti (cioè quel complesso di attività che devono essere compiute onde evitare un irreparabile pregiudizio degli interessi collettivi)

Crisi di governo,

- è conseguenza delle **dimissioni** di questo, e, in particolare, del presidente del Consiglio
- **mozione di sfiducia**, da parte di una delle camere. Il governo è obbligato a dimettersi
- **questione di fiducia**, in occasione di una qualsiasi deliberazione, il voto contrario equivale all'approvazione di una mozione di sfiducia (solo Prodi nel 1998: 312 vs 313)
- **crisi extraparlamentari**, manifestazioni di debolezza del governo
- **sfiducia individuale**, vedi casi Morrone

LE GARANZIE GIURISDIZIONALI – 347

Per garantire l'armonia e la pace interna al gruppo sociale, potenzialmente minaccia dall'insorgere di contrasti, è sempre stata prevista la presenza di giudici, dal latino ius-dicere, ovvero affermare il diritto

Inamovibilità “quam diu se bene gesserint” (per tutto il tempo che si fossero comportati rettamente) è il principio della dei giudici indicata nel Act of Settlement del 1701

Montesquieu: non vi è libertà quando il potere giudiziario non è separato dal potere legislativo e da quello esecutivo. Tale principio trova affermazione nella due grandi rivoluzioni di fine Settecento, quella **americana** (1776) e quella **francese** (1789)

Common law: si consolida una selezione sostanzialmente professionale degli appartenenti al potere giudiziario

Civil law: giudice concepito come meccanico applicatore della legge, di questa considerato la bocca (bouche de la loi)

Funzione giurisdizionale: è la funziona statale diretta all'**applicazione della legge**, attivata su **impulso delle parti** (c.d. passività del giudice), per **risolvere un conflitto** o una controversia, esercitata ad opera di un soggetto terzo (terzietà del giudice) vincolato solo alla legge nel rispetto del contraddittorio fra le parti, della pubblicità del procedimento e della motivazione delle decisioni

Tipo di processo	chi inizia l'azione	chi la subisce
Processo civile	attore	convenuto
Processo penale	pubblico ministero	imputato
Processo amministrativo	ricorrente	resistente (sempre P.A.)

Sentenza: atto processuale del giudice col quale questi risolve la questione sottoposta alla sua attenzione

Ordinanza e decreto: atti del giudice che non definiscono il procedimento ma ne disciplinano lo sviluppo

L'ORGANIZZAZIONE GIUDIZIARIA – 350

Secondo l'art. 102, la funzione giurisdizionale è esercitata dai magistrati ordinari istituiti e regolati dalle norme sull'ordinamento giudiziario. I giudici ordinari hanno giurisdizione generale in materia civile e penale e rappresentano gran parte dei magistrati in servizio.

Ha una dimensione orizzontale attraverso 29 **distretti giudiziari** (+/- corrispondenti al territorio di una Regione) suddivisi a loro volta in **circondari** (1.586 uffici giudiziari) ed una verticale (1°, 2° e cassazione)

Materia civile	Materia penale	
Giudice di pace Tribunale (3 giudici)	Giudice di pace Tribunale Corte d'Assise (2+6 giudici)	1° grado
Corte d'appello (3 giudici)	Corte d'appello Corte d'Assise d'appello (2+6 giudici)	2° grado
Corte di Cassazione (5/9 giudici)	Corte di Cassazione	3° grado

Funzione **nomofilattica** della cassazione (che si occupa della uniforme interpretazione della legge)

Distinzione dei magistrati, con:

- funzioni giudicanti, sopra indicati
- funzioni requirenti, sono i **pubblici ministeri**. Presso ogni tribunale c'è una procura della Repubblica, presso ogni corte d'Appello e corte di Cassazione c'è una procura generale. Tali magistrati **non sono giudici** (non è prevista una carriera separata), essi sono una parte del processo

Giudice naturale: ai sensi dell'art. 25, “nessuno può essere distolto dal giudice naturale preconstituito per legge”, cioè l'**ufficio giudiziario** individuato alla legge sulla base di **criteri** (le regole sulla competenza) **determinati prima** che la controversia insorga o sia compiuto un determinato reato. **Eccezione** al divieto di istituire giudici straordinari o speciali (per materia), sono le giurisdizioni speciali

Giurisdizioni speciali:

- **giurisdizione amministrativa**, hanno competenza per le controversie per la tutela degli interessi legittimi nei confronti della pubblica amministrazione ma anche di taluni diritti soggettivi, con la possibilità di disporre anche il **risarcimento del danno ingiusto**.
 1. Tribunale amministrativo regionale, 1° grado
 2. Consiglio di stato, 2° grado
- **giurisdizione contabile**, giudici contabili
- **giurisdizione militare**, tribunali militari
- **Cassazione**, dirime i conflitti di competenza tra di diversi giudici

Indipendenza della magistratura, essi sono soggetti soltanto alla legge e si distinguono fra loro solo per diversità di funzioni. Vengono nominati dopo il superamento di un pubblico concorso. La loro autonomia è rafforzata dalla garanzia della loro **inamovibilità** (solo il C.S.M. può dispensarli o sospenderli, ovvero con il loro consenso). Ridotta anche l'incidenza del ministro della giustizia che può, al massimo, promuovere l'azione disciplinare. Essi raggiungono il massimo del trattamento economico e del grado solo con l'**anzianità** (finiscono tutti con il grado di consigliere di cassazione)

IL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA – 356

E' **l'organo** cui l'art. 105 affida il compito di occuparsi delle assunzioni, assegnazioni, trasferimenti, promozioni e provvedimenti disciplinari dei magistrati ordinari, è l'organo dal quale dipende tutta la carriera del magistrato

Componenti (27):

- Componenti di **diritto**:
 1. Presidente della Repubblica,
 2. primo presidente della Corte di cassazione
 3. il procuratore generale della Corte di cassazione
- Componenti **elettivi**, che durano in carica 4 anni:
 1. 2/3 (16: membri togati) eletti da tutti i magistrati ordinari
 2. 1/3 (8: membri laici) eletti dal Parlamento

Tale composizione si deve all'intenzione di garantire autonomia al potere giudiziario evitando al contempo che si possa creare una corporazione di magistrati

Opera attraverso **commissioni**, che si occupano di specifiche competenze, tra le quali la commissione per il conferimento degli incarichi direttivi e la sezione disciplinare.

Leale collaborazione: tra ministro e C.S.M. specificato dalla Corte, indica un vincolo di metodo, non di risultato. Se manca, il C.S.M. va avanti da solo

Sezione disciplinare: le sanzioni previste sono:

- ammonizione
- censura
- perdita dell'anzianità di servizio
- rimozione
- destituzione

Promosse dal ministro della Giustizia o dal procuratore generale presso la corte di Cassazione, il procedimento è strutturato in chiave paragiurisdizionale

I PRINCIPI COSTITUZIONALI DEL PROCESSO– 358

Gratuito patrocinio: consiste nell'assistenza legale a carico dello Stato per coloro che non possono permettersela

Diritto alla difesa: la difesa è un diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento

Giudice naturale: (art. 25) precostituito per legge, tutela nel cittadino il diritto alla certezza che a giudicare non sarà un giudice creato a posteriori in relazione al fatto verificatosi (eccezioni nelle giurisdizioni speciali), vedi pg. 18

Giusto processo: ogni processo si svolge nel **contraddittorio** tra le parti, in condizioni di parità, davanti a un **giudice terzo e imparziale** e che il processo penale è regolato dal principio del contraddittorio nella **formazione della prova**. La legge deve assicurare altresì la **ragionevole durata** dei procedimenti

Obbligo di motivazione, dei provvedimenti giurisdizionali, che consente di controllare il ragionamento giuridico che sta alla base della decisione e dunque di contestarla, eventualmente, attraverso l'impugnazione (ricorso in 2° grado che consente un approfondimento della causa)

Principi, sanciti nella parte I della Costituzione:

1. irretroattività delle norme penali
2. responsabilità penale personale
3. presunzione di non colpevolezza

RESPONSABILITA' DEI MAGISTRATI – 360

Il problema della responsabilità dei magistrati è assai antico, si pensi al motto “Quis custodiet ipsos custodes?": chi controlla i controllori?)

Incompatibilità ambientale, si ha quanto, anche senza diretta loro responsabilità, si viene a creare oggettivamente una situazione che sconsiglia di far proseguire l'esercizio delle funzioni

Responsabilità giuridica, sono responsabilità penalmente di ogni reato che commettono anche nell'esercizio delle loro funzioni

Responsabilità civilistica, chiunque abbia subito un danno ingiusto per effetto di un comportamento o un provvedimento giudiziario posto in essere dal magistrato con **dolo o colpa grave** ovvero per **diniego di giustizia**, può agire contro lo Stato per il risarcimento (giammai per l'interpretazione delle norme di diritto)

Responsabilità politica diffusa, è il potere di critica riconosciuto all'opinione pubblica in relazione alla condotta di chi ricopre pubbliche funzioni. L'obbligo di esercitare l'azione penale, traducendosi in un comando “impossibile” (perseguire tutti i reati non è cosa realizzabile, tutt'al più un obiettivo generale) attribuisce di fatto ai magistrati il potere di selezionare i comportamenti da perseguire

LA GIUSTIZIA COSTITUZIONALE – 365

Forme tipiche della garanzia della costituzione sono:

- il **procedimento di revisione costituzionale**
- la **giustizia costituzionale**, che è una conquista recente.

Il custode della Costituzione nella storia:

1. Kelsen, normativista, riteneva dovesse essere un organo giurisdizionale: la Corte Cost.
2. Schmitt, istituzionalista, riteneva dovesse essere il Capo dello Stato

Il **sistema** accolto nell'ordinamento italiano:

- sistema **misto, accentrato**, perché è stata istituita la Corte Cost., **diffuso**, perché tutti i giudici possono attivarne lo scrutinio di costituzionalità
- **Composizione** della Corte: 15 giudici nominati da:
 1. 1/3 dal Presidente della Repubblica
 2. 1/3 dal Parlamento in seduta comune
 3. 1/3 dalle supreme magistrature ordinarie e amministrative

Sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori e gli avvocati con anzianità professionale di almeno 20 anni. Il loro mandato dura 9 anni e il presidente della Corte è eletto per 3 anni

- è **competente** a giudicare:
 1. sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle:
 - leggi ordinarie dello Stato
 - leggi regionali e leggi delle province autonome
 - gli atti aventi forza di legge, la sindacabilità è subordinata alla possibilità che la pronuncia intervenga prima della conversione in legge

sono escluse consuetudini e regolamenti, compresi quelli comunitari e parlamentari (insindacabilità dei c.d. interna corporis acta: principio di autonomia parlamentare)
 2. sui conflitti di attribuzioni tra poteri dello Stato e sui conflitti tra lo Stato e le regioni e tra regioni
 3. sulle accuse promosse contro il presidente della Repubblica
 4. sull'ammissibilità delle richieste di referendum abrogativo

VIZI SINDACABILI – 371

Un atto normativo per essere costituzionalmente legittimo deve essere **esistente** (cioè individuato) e **valido** (ovvero conforme alle norme). Si parla perciò di illegittimità con riferimento a:

1. **vizi formali**

- attengono all'atto in quanto tale (difformità di testi approvati dalle Camere)

2. **vizi sostanziali**

- attengono al contenuto di un atto normativo:
 - il suo contenuto lede la disciplina di un norma costituzionale (tout court, es. atto legislativo che discrimina in base al sesso, ecc.)
 - quanto il suo oggetto non rispetta l'ambito materiale di competenza assegnato dalla norma costituzionale (per incompetenza, es. quanto una legge dello Stato interviene in materia di competenza regionale o viceversa)

3. **vizi di irragionevolezza della legge**

- tutti gli atti normativi contrari alla funzione generale del diritto che consiste nel conciliare ragionevolmente la pluralità e la diversità di regole e di valori

IL GIUDIZIO DI LEGITTIMITA' COSTITUZIONALE: MODI DI ACCESSO – 368

Il cittadino non può ricorrervi come nel **Recurso del Amparo** spagnolo o il **Verfassungsbeschwerde** tedesco. Vi sono due modi di accesso al giudizio:

Giudizio in via d'azione (o diretto), per **ricorso** dello Stato – può, entro 60 giorni dalla pubblicazione - contro leggi regionali e **ricorso** delle regioni avverso leggi dello Stato (art. 127) che ledono la sfera di competenza.

Titolarità:

- l'azione del governo richiede la delibera del Consiglio dei ministri
- l'azione della regione, richiede la delibera della giunta regionale

Sotto il profilo sostanziale:

- lo Stato impugna le leggi regionali per qualsiasi vizio
- le regioni solo per invasione di competenza

Giudizio in via incidentale (o indiretto), sia ha quando la questione di legittimità costituzionale **sorge nel corso di un giudizio** (non disciplinato direttamente dalla Costituzione fu previsto dalla L. Cost. 1/1948).

Tre aspetti:

1. **Individuazione del giudizio pendente o principale** (anche **a quo**), che è quello dal quale proviene la questione di legittimità che porta al giudizio incidentale, necessita di due requisiti:

- **requisito soggettivo**, ossia l'esistenza di un giudice della magistratura ordinaria o amministrativa
- **requisito oggettivo**, ossia l'esistenza di un giudizio in senso tecnico, ovvero di una sede ove viene esercitata la funzione giurisdizionale (anche la stessa Corte)

2. **Chi** nel corso del processo individua la questione di legittimità. Può essere:

- **sollevata su istanza** di una delle parti del giudizio (privata a p.m.)
- **rilevata d'ufficio**, da parte dello stesso giudice

Le parti devono precisare il c.d. **thema decidendum**, ovvero i termini della questione di costituzionalità individuando:

- le disposizioni di legge viziate da illegittimità (c.d. **oggetto**)
- le disposizioni della costituzione che si assumono violate (c.d. **parametro**)

3. **Condizioni di ammissibilità**, il giudice a quo deve accertare l'esistenza di due condizioni:

- **rilevanza**, quando ha per oggetto una disposizione di legge la cui applicazione è necessario per definire il giudizio principale
- **non manifesta infondatezza** della questione, ossia ragionevolmente serie e non pretestuosa. Il giudice non deve accertare la fondatezza, ma **che sussista il dubbio** sulla costituzionalità

Quando ricorrono tali presupposti, il giudice, non potendo disapplicare la disposizione né tantomeno dichiararla illegittima, **deve sospendere il giudizio** per rimettere la questione di legittimità alla Corte perciò il giudice a quo **deve** adire alla Corte (carattere indisponibile di tale ricorso)

Il giudice a quo deve **notificare** l'ordinanza alle parti e al p.m. e questa è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica (per rendere conoscibile del giudizio di legittimità)

La finalità del giudizio di costituzionalità è quella di accertare la costituzionalità di determinate norme, al di là degli interessi delle parti del giudizio a quo

Entro **20** giorni il presidente della Corte nomina un giudice istruttore e relatore convocando la Corte nei successivi 20 giorni per la discussione

TIPOLOGIE DELLE SENTENZE – 374

Il giudizio di costituzionalità sulle leggi, sia in via incidentale che in via d'azione, si chiude con una decisione della Corte Costituzionale

Decisioni:

Forma

- sentenza, giudizio definitivo
- ordinanza, tutti gli altri casi

Struttura

- motivazione in fatto, cioè l'esposizione dei fatti della causa (“**ritenuto in fatto**”)
- motivazione in diritto, cioè le ragioni che giustificano la decisione adottata (“**considerato in diritto**”)
- il dispositivo, cioè la soluzione della controversia (“**per questi motivi**”)

Contenuto:

- decisioni processuali, lasciano impregiudicata la questione di costituzionalità per inammissibilità o difetto di rilevanza
- decisioni di merito, la Corte **entra nel merito della questione e la risolve**

Distinzione delle decisioni di merito:

- **in base all'esito del giudizio**, che è comparativo e che applica il principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato
 - sentenze di accoglimento
 - sentenze di rigetto
- **in base al percorso seguito**,
 - sentenze interpretative di accoglimento, la Corte giudica fondata la questione e dichiara l'illegittimità costituzionale della disposizione (con gli stessi effetti dell'accoglimento) ma in quanto tra le norme viene dato rilievo ad una di esse
 - sentenze interpretative di rigetto, la Corte ritiene non fondata la questione di legittimità (al pari di una sentenza di rigetto) ma in quanto dalla disposizione impugnata si desuma una norma che elimina il dubbio

Esse implicano una duplice possibilità di decisione perché da una stessa disposizione si possono ricavare (almeno) **due norme alternative, una conforme ed una in contrasto** con la Cost.

- **in base alla tecnica di incisione**, che comprende le sentenze manipolative che producono vere e proprie innovazioni nel sistema normativo, trasformando adeguando e integrano la disposizione
 - sentenze di **accoglimento parziale**, la Corte dichiara illegittima una parte o uno dei possibili significati
 - sentenze **sostitutive**, la Corte dichiara illegittima una norma che viene eliminata e contemporaneamente la sostituisce con un'altra norma che individua nella sentenza e aggiunge al testo
 - sentenze **additive o aggiuntive**, la Corte dichiara illegittima una disposizione nella parte in cui non prevede una certa norma la cui esistenza è necessaria per rispettare la Costituzione e che viene **aggiunta** al testo dalla Corte (304 bis c.p.p. in materia di interrogatorio, la parte che non prevedeva il difensore)
 - sentenze **additive di principio**, si limitano ad individuare il principio ma non impongono una disciplina immediatamente applicabile

Sentenze monito: sono quelle che la Corte utilizza per una sorta di **dialogo** con il legislatore, nel senso che vi include suggerimenti più o meno espliciti e non di specifiche soluzioni legislative, decisioni, per lo più di rigetto, che contengono auspici, sollecitazioni rivolti al Parlamento

VARIE – 381

Quando la Corte dichiara l'illegittimità la norma cessa di avere efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione ma opera nei confronti dei rapporti pendenti, ma non vale in quelli esauriti, quali:

- sentenza passata in giudicato
- prescrizione
- decadenza

Tuttavia, il principio della **intangibilità** del **giudicato** è derogato nell'ipotesi di sentenze penali di condanna basata su norma dichiarata incostituzionale, in tal caso ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (**favor libertatis**)

I conflitti di attribuzioni:

- tra poteri dello Stato, definiti **interorganici**, è tra parte non predeterminate, la determinazione è affidata alla Corte
- tra Stato e regioni o fra regioni, definiti **intersoggettivi**, è tra parti determinate

Vincatio potestatis: è la rivendica della titolarità di una competenza

Fumus boni iuris: verosimiglianza del diritto ancorché la sua esistenza debba ancora essere accertata

Periculum in mora: il rischio che i tempi del provvedimento possano rendere vana la decisione se non si interviene a titolo cautelare

I CASI DI MORRONE

II – IL CASO “PRETTY”

IV - IL CASO MANCUSO

V – IUS SUPERVENIENS E GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ

I – IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E LA RAGIONEVOLEZZA DELLE LEGGI

III – IL PROBLEMA DELLA REITERAZIONE DEI DECRETI LEGGE

I – IL PRINCIPIO DI EGUAGLIANZA E LA RAGIONEVOLEZZA DELLE LEGGI

PRINCIPIO

L'art. 3 della Costituzione sancisce il principio di uguaglianza dei cittadini innanzi alla legge, cioè che la legge non deve trattare tutti i cittadini allo stesso modo ma che nelle classificazioni normative, deve operare secondo ragionevolezza, deve trattare **in modo eguale situazioni eguali** e in modo diverso situazioni differenti

CASI

- 1) 21/1961: c.d. **solve et repete** relativo alle opposizioni tributarie (prima assolve l'obbligo tributario e poi agisci in giudizio per la restituzione). Condizionava il diritto della tutela giurisdizionale sancito dall'art. 24 Cost. alle condizioni economiche, ledendo il principio di uguaglianza.
- 2) 10/1980: mette in risalto la struttura logica del giudizio di uguaglianza ed il suo carattere relazionale, che deve raffrontare almeno due situazioni. Il termine di raffronto prende il nome di "**tertium comparationis**". Il tertium deve avere due caratteristiche:
 - deve consistere in una situazione giuridicamente rilevante
 - deve essere omogeneo rispetto alla situazione oggetto del giudizio della Corte
 In questo caso la Corte rigetta la questione poiché il tertium era allegato in modo generico e fra categorie non omogenee
- 3) 89/1996: la Corte lascia intravedere in **filigrana** che l'uguaglianza impone al legislatore discipline **ragionevoli**, ossia giustificate, cioè coerenti con il sistema giuridico complessivo.

II – IL CASO “PRETTY”

IL FATTO

Diane Pretty, cittadina britannica affetta da una **malattia terminale** che le aveva provocato una **paralisi** dal collo ai piedi, pur lasciando intaccate le facoltà intellettuali e decisorie, sapendo che le avrebbe causato nella fase terminale sofferenza e perdita di dignità chiede al Director of Public Prosecutions (DPP) di essere **aiutata a morire** dal marito e la garanzia e quest'ultimo non venga punito. (l'aiuto al suicidio è punito in Inghilterra)

LA DECISIONE DEL DPP

La **decisione** è **negativa** ed i ricorsi interni contro tale decisione sono respinti
Diane Pretty si rivolte alla Corte Europea dei diritti dell'uomo sostenendo:

1. che l'art. 2 della CEDU garantisce il diritto alla vita e perciò ricomprende anche il diritto di morire
2. che l'art. 3 della CEDU sul divieto di trattamenti inumani si riferisce anche alla sofferenza cui sarebbe andata incontro se non poneva fine alla propria vita.

LA DECISIONE DELLA CORTE EUROPEA

La Corte nega che il diritto all'autodeterminazione, invocato dalla ricorrente, comporti la facoltà di vedersi praticata l'eutanasia attraverso il suicidio assistito. Tuttavia, nonostante il rigetto, ha individuato nuovi contorni per il diritto all'**autodeterminazione** basato sull'art. 8 della CEDU secondo due **antitetiche** concezioni di libertà:

1. il diritto di scegliere come vivere gli **ultimi istanti** della propria vita.
2. il **limite all'arbitrio** dell'individuo in nome di superiori interessi pubblici.

III – IL PROBLEMA DELLA REITERAZIONE DEI DECRETI LEGGE

IL FATTO

A partire dagli anni Settanta la **produzione** di decreti-legge è cresciuta esponenzialmente anche per effetto della prassi delle **reiterazione**, cioè della ripresentazione di uno stesso identico decreto non convertito. Dai **126** decreti degli anni Settanta sino ai **296** di fine anni 80 per subire una ulteriore **accelerazione** durante la transizione politica degli anni 92-94, invertendo il rapporto fra legislazione parlamentare e decretazione d'urgenza.

INTERVENTI

1. La corte interviene suscitando gravi dubbi sulla reiterazione che causa effetti praticamente irreversibili (libertà personale)
2. L. 400/88 che vieta al Governo di rinnovare decreti-legge ai quali sia stata negata la conversione nonché regolare rapporti giuridici sorti su decreti non convertiti.
La legge non ebbe l'effetto di contenere i decreti che divennero ancor più numerosi, sino a 336 nel 1994 e una reiterazione sino a 23 volte.
3. La corte interviene con sentenza 360/1996 che **vieta** di riprodurre un decreto non convertito, ove non risulti fondato su autonomi, straordinari motivi di necessità ed urgenza, non riconducibili alla mancata conversione.

RISULTATO DEGLI INTERVENTI

Si passa da **70 a 4** decreti al mese, pur vedendo l'iniziativa governativa oltre l'80% delle leggi pubblicate

IV - IL CASO MANCUSO

IL FATTO:

- 1) il Senato approva un **mozione** di **sfiducia** del Ministro di Grazia e Giustizia Filippo Mancuso
- 2) Il ministro Mancuso si rifiuta di dimettersi
- 3) Il Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio Lamberto Dini affida allo stesso **l'interim** della Giustizia
- 4) Il ministro Mancuso solleva un **conflitto** di **attribuzioni** nei confronti di:
 - Senato
 - Presidente del Consiglio
 - Presidente della Repubblica
 Ritenendo che la configurazione della forma di governo, indicata agli art. 94 e 95 della Costituzione, impedisca le mozioni di sfiducia individuali.

LA SFIDUCIA INDIVIDUALE:

- Camera, prevista all'art. 115 del regolamento;
- Senato: "**non prevista**", tuttavia, lo stesso Senato afferma che pur essendo collegiale al responsabilità del Governo, tale principio non vale nei confronti di un ministro che operi in contrasto con il Governo.

LA DECISIONE DELLE CORTE COSTITUZIONALE

Pur nel **silenzio** della **Costituzione**, ritiene la sfiducia individuale **elemento intrinseco** agli art. 92, 94 e 95 e che spetta alle Camere la sfiducia al singolo ministro anche il relazione agli atti parlamentari che testimoniano una prassi consolidata in materia di sfiducia individuale.

V – IUS SUPERVENIENS E GIUDIZIO DI COSTITUZIONALITÀ

IL PRINCIPIO

Nell'ambito del giudizio di legittimità costituzionale l'**ordinanza** del giudice a quo o il **ricorso d'azione**, devono indicare sia le **disposizioni** di **legge** o gli atti aventi forza di legge che dimostrano il vizio, sia la disposizione costituzionale parametro che si assume violata.

IUS SUPERVENIENS

Si tratta di un **mutamento** del quadro normativo, del **testo** all'esame o del **parametro** costituzionale.

DECISIONE DELLA CORTE

Risolve disponendo la **restituzione** degli atti ai giudici a quibus per una ulteriore ed approfondita valutazione del modificato quadro costituzionale. Assume questa decisione con lo strumento della **ordinanza** come nei provvedimenti interlocutori, riservando la sentenza alle decisioni in via definitiva.